COMITATO PROVINCIALE UNPLI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO GENERALE**

**TITOLO I – PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

**Articolo 1 - Procedure comuni**

* 1. L’Assemblea del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è convocata con delibera del Consiglio Provinciale, inviata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI (Regione) almeno 10 giorni prima della data di svolgimento per permettere l’invio di un proprio rappresentante. La convocazione dell’Assemblea deve pervenire alle Pro Loco iscritte almeno 10 giorni prima della data di svolgimento mediante posta elettronica e portata a conoscenza con avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comitato Provinciale Unpli\_\_\_\_\_\_.

Qualora l’Assemblea sia riunita in forma elettiva, la convocazione dovrà essere comunicata per conoscenza all’UNPLI (Regione) e pervenire alle Pro Loco iscritte almeno 20 giorni prima della data di svolgimento, con le stesse modalità sopra indicate.

* 1. Possono partecipare all’Assemblea del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.8 dello Statuto UNPLI *(Regione)*, regolarmente iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota sociale.
  2. Ogni Pro Loco avente diritto al voto può rappresentare per delega non più di una Pro Loco avente i requisiti di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI *(Regione)*. La delega deve risultare per iscritto, sottoscritta dal Presidente delegante ed accompagnata da un suo valido documento di identità.
  3. L’Assemblea del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è presieduta dal Presidente Provinciale in carica che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
  4. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le decisioni dell'Assemblea del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Di norma e salvo quanto qui o altrove disposto, le deliberazioni sono assunte con voto palese.
  5. Il Presidente dell’Assemblea del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dirige i lavori, concede e toglie la parola a coloro che intervengono, stabilisce la durata massima ed il numero degli interventi, ammette le mozioni d’ordine ponendole in discussione e determinandone la precedenza, le quali devono essere presentate unicamente in forma scritta entro l’inizio dei lavori assembleari, determina le modalità di votazione, salvo diversa disposizione di legge e statutaria.
  6. Il verbale della Assemblea, redatto dal Segretario del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deve essere trasmesso alla Segreteria Regionale entro trenta giorni dalla data di svolgimento della stessa.

**TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI DEGLI ORGANI CENTRALI**

**Articolo 2 - Competenze elettorali dell’Assemblea**

* 1. All’Assemblea elettiva, salvo le ipotesi di cui all’art. 8.4 dello Statuto UNPLI *(Provincia)*, compete:

1. l’elezione del Presidente Provinciale;
2. l’elezione dei componenti il Consiglio Provinciale;
3. l’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva e del Vicepresidente, se prevista;
4. l’elezione del Collegio dei Probiviri;
5. l’elezione dei componenti dell’Organo di controllo, ove istituito;
6. la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

**Articolo 3 – Procedure elettorali**

* 1. Ogni Pro Loco, avente i requisiti di cui all'art. 3.4 dello Statuto UNPLI *(Provincia)*, può presentare un solo ed unico candidato alle cariche elettive di cui al precedente art. 2.1, lett. a), b), d), e), f).
  2. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura, specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'art. 3.7 dello Statuto UNPLI *(Provincia)* e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 dello Statuto UNPLI *(Provincia)* e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità di cui al presente Regolamento.
  3. La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
  4. La candidatura a Presidente Provinciale deve essere sostenuta da almeno *(numero)* Pro Loco aventi diritto di voto; quella a componente dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, da almeno *(numero)* Pro Loco, nelle condizioni di cui all'art. 3.7 dello Statuto UNPLI *(Provincia)*.
  5. Tutte le candidature, redatte su apposita modulistica, devono pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_ almeno dieci (10) giorni prima dell’Assemblea elettiva.
  6. Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, l’Assemblea potrà derogare ai termini sopra indicati.
  7. Salvo quanto previsto dall’art. 5 del presente Regolamento, risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o, in difetto, per sorteggio; i non eletti, nell’ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
  8. Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell’art. 23.3 dello Statuto UNPLI *(Provincia)*, mediante schede appositamente predisposte.
  9. La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
  10. Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda per ogni singola elezione di cui all’art. 2.1 del presente Regolamento.
  11. Le preferenze da esprimere nelle elezioni non possono superare il numero dei posti da ricoprire.
  12. Nel caso che vi sia un unico candidato l’elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
  13. L’Assemblea elettiva è presieduta provvisoriamente dal Presidente Provinciale in carica e subito dopo l’elezione dal Presidente neoeletto. L’Assemblea elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Segretario e tre scrutatori, che non siano incompatibili con candidati a cariche elettive.
  14. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente del seggio e sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
  15. Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.
  16. Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea elettiva vanno denunciate, a pena di inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento della stessa esclusivamente al Collegio Provinciale dei Probiviri, che deve decidere in via definitiva entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite posta elettronica ordinaria o certificata direttamente alla segreteria provinciale UNPLI *(Provincia)*.
  17. Il Collegio Provinciale dei Probiviri competente è quello neoeletto, salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

**Articolo 4 – Elezione del Presidente Provinciale**

* 1. Il Presidente Provinciale è eletto dall’Assemblea elettiva a maggioranza semplice dei voti.
  2. Possono candidarsi alla carica di Presidente Provinciale i soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto.
  3. La candidatura ed il Programma di mandato vanno depositati in Segreteria non meno di dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva.
  4. Accertata l’esistenza dei già menzionati requisiti e di quelli previsti all’art. 3.4 del presente regolamento entro 5 giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.

**Articolo 5 – Elezione del Consiglio Provinciale**

* 1. Il Consiglio Provinciale è composto, oltre che dal Presidente Provinciale, da (*numero*) componenti eletti dall’Assemblea Provinciale. I consiglieri eletti dall’Assemblea devono risultare iscritti da almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all’UNPLI *(Provincia)*.
  2. La disposizione delle candidature sulle schede elettorali viene stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati; le schede elettorali sono bloccate e l’eventuale cancellazione o aggiunta di nominativi invalidano la scheda; ogni elettore esprime un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.
  3. Sono eletti alla carica di Consigliere coloro che ottengono il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.

**Articolo 6 – Elezione del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva provinciale**

* 1. La Giunta Esecutiva, se istituita, si compone del Presidente Provinciale, che la presiede, dal Vicepresidente vicario e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti del Consiglio Provinciale. Tutti i componenti sono scelti fra i Consiglieri Provinciali.
  2. Il Presidente neoeletto indica all’Assemblea i soggetti che intende proporre per la carica di Vicepresidente e di componente della Giunta Esecutiva determinandone il numero.
  3. L’Assemblea provvede alla elezione del Vicepresidente e dei componenti della Giunta Esecutiva sulla base della proposta del Presidente.
  4. Per l’elezione è sufficiente la maggioranza semplice.
  5. In caso di decadenza o di dimissione del Vicepresidente o di uno o più componenti della Giunta Esecutiva durante il corso del mandato, il Presidente Provinciale proporrà all’Assemblea la loro sostituzione nella prima riunione utile, secondo le modalità del presente Regolamento.

**Articolo 7 – Elezione del Collegio Provinciale dei Probiviri**

* 1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri si compone di tre componenti eletti dall’Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Possono candidarsi alla carica di Probiviro soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto.
  2. La candidatura va depositata in Segreteria non meno di dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva unitamente al proprio curriculum, redatto in formato europeo, da cui si evincono i requisiti professionali e/o di esperienza previsti.
  3. Il Segretario Provinciale, accertata l’esistenza dei predetti requisiti e di quelli previsti all’art. 3.4 del presente regolamento entro 5 giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.
  4. Risultano eletti i tre candidati più votati. In caso di candidati che ricevono lo stesso numero di voti, risulta eletto il maggiore di età.
  5. Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di trenta giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del Collegio.
  6. Il Presidente viene eletto dai componenti dell’intero Collegio fra i propri componenti. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione. Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede. Ogni componente potrà esprimere una sola preferenza. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice.
  7. Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.
  8. Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno 2 componenti eletti. Al superamento di 2 sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea per la conseguente elezione.

**Articolo 8 – Elezione dell’Organo di Controllo e dell**’**incaricato della revisione legale dei conti**

* 1. L’Organo di controllo, qualora non monocratico, è composto da tre membri. I componenti, sia nella forma monocratica che nella forma collegiale, sono scelti fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza ed eletti dall’Assemblea Provinciale. Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno uno dei membri è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.
  2. La candidatura va depositata in Segreteria non meno di dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva unitamente al proprio curriculum, redatto in formato europeo, da cui si evincono i requisiti professionali e/o di esperienza previsti.
  3. Il Segretario Provinciale, accertata l’esistenza dei già menzionati requisiti e di quelli previsti all’art. 3.4 del presente regolamento entro 5 giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei 3 giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta.
  4. Risultano eletti i tre candidati più votati.
  5. Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del Collegio.
  6. Il Presidente viene eletto dai componenti dell’intero Organo di Controllo fra i propri componenti. Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione. Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede. Ogni componente potrà esprimere una sola preferenza. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice.
  7. Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, l’Organo di Controllo si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.
  8. L’Organo di Controllo sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno 2 componenti eletti. Al superamento di 2 sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea per la conseguente elezione.
  9. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  10. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  11. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

**TITOLO III – INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA**

**Art. 9 - Incompatibilità, ineleggibilità e cumulo di cariche.**

* 1. Sono incompatibili tra loro cariche negli organi collegiali tra parenti e affini entro il 2° grado.
  2. Non sono eleggibili a qualsiasi carica all’interno del Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i soci delle Pro Loco, ai quali sono state applicate le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto UNPLI, dallo Statuto UNPLI *(Regione)* e dalle norme regolamentari.
  3. Nel Comitato Provinciale Unpli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si può assumere una sola carica amministrativa per ogni sede associata.

**Art. 10 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali**

* 1. In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero di maggioranza dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

**TITOLO IV – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI**

**Art. 11 – Ricorsi**

* 1. I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa, entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.
  2. Il ricorso deve contenere, a pena di nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell’art. 14.3 dello Statuto UNPLI *(Provincia)*, cui si riferisce.
  3. Il ricorso va trasmesso al Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia dello stesso inviata per conoscenza, tramite posta elettronica, al Presidente Provinciale.
  4. Al Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l’ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
  5. In caso di esito positivo dell’istruttoria il Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni, alla relativa decisione.
  6. Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti, dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata per conoscenza, tramite posta elettronica, sia al Presidente Provinciale che a quello Regionale dell’UNPLI (*Regione*).
  7. Avverso le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri è possibile proporre ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri le cui decisioni sul ricorso sono inappellabili e quindi definitive.

**TITOLO V – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

**Art. 12 – Rimandi**

* 1. Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento allo Statuto UNPLI, nonché allo Statuto UNPLI *(Regione),* allo Statuto UNPLI (*Provincia*) e ai Regolamenti vigenti.

**TITOLO VI – NORME FINALI**

**Art. 13 – Abrogazione**

* 1. Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.

**Art. 14 – Norma Generale**

* 1. Il presente Regolamento sarà valido anche per le Articolazioni Periferiche di cui all’art. 6.1 dello Statuto UNPLI (*Regione*) e le altre tipologie di strutture periferiche costituite sul territorio regionale, comunque definite, purchè non in contrasto con le disposizioni dello Statuto UNPLI e dello Statuto UNPLI (*Regione*) e degli Statuti delle Articolazioni Periferiche di cui all’art. 6.1 lett. a) e b) dello Statuto UNPLI (*Regione*).

**Art. 15 – Disposizioni transitorie**

* 1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 24.3 dello Statuto UNPLI *(Provincia)*.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Con riferimento agli Organi centrali, Periferici ed ai loro componenti, le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione nel mandato successivo.

*Approvato nell’Assemblea del Comitato Provinciale Unpli* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *del \_\_\_\_\_\_\_\_ tenutasi a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*